



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione I Civile

Procedura n. 1210/2016 R.G. volontaria giurisdizione

Il giudice delegato

vista la relazione depositata il 17.04.2024 dall'OCC dr Luca Rampazi con la quale si comunica il reiterato inadempimento del debitore Paolo Fiorani agli accordi assunti con l'accordo con i creditori omologato in data 12.07.2017 con provvedimento depositato il 20.07.2017;

ritenuto che ricorra la fattispecie prevista dal quinto comma dell'art. 11 della l. 03/2012 in quanto, come evidenziato dall'OCC sono stati omessi per più di 90 gg i pagamenti dovuti secondo il piano agli enti previdenziali;

difatti L'OCC ha evidenziato che nelle rate non versate risultano importi di competenza dell'INPS per un totale di euro 2.960,00;

deve pertanto essere dichiarata di diritto la cessazione degli effetti dell'accordo omologato;

PQM

visto l'art. 11 quinto comma l. 03/2012

DICHIARA cessati gli effetti dell'accordo con i creditori omologato in data 12.07.2017 con provvedimento depositato il 20.07.2017;

visti gli artt. 390 CCII e l'art. 14 quater ultimo periodo della l. 03/2012

DISPONE la conversione della procedura di accordo con i creditori con la liquidazione del patrimonio di:

- Paolo FIORANI c.f. FRNPLA52R03A745D



- **nomina** liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, co. 8, L. 3/2012, il dr Luca Rampazi;
- **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- a precisazione di quanto sopra, **invita** il nominato liquidatore a valutare attentamente – e conseguentemente a motivare – il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente ai sensi dell'art. 14 novies, co. 2, L. n. 3/2012 alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo – nel caso ritenga maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede – a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 14 quinquies, co. 2, lett. b, L. n. 3/2012¹;
- **dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;
- **ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
- **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- **si riserva di determinare su istanza dell'interessato** ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), L. n. 3/2012, la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia;
- **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi;
- **invita** il liquidatore, nel predisporre il programma di liquidazione, rispetto alla prededuzione da riconoscere al difensore che assiste il debitore/i debitori, ad attenersi alle indicazioni di cui al verbale della riunione di Sezione del 28.2.2019 nella quale si è stabilito quanto segue: *“In base alla considerazione per cui, secondo l'opinione prevalente, il ricorso deve essere presentato dal procuratore e non dalla parte personalmente, la Sezione ritiene di riconoscere la prededuzione al compenso del professionista.*

I giudici concordano nel calcolare il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014, ricorso per la dichiarazione di fallimento, applicando quale valore del procedimento l'attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura”;

¹ Invita il liquidatore a esercitare con tempestività il potere di subentro, munendosi di difensore laddove non sia egli stesso avvocato (a differenza della richiesta di improcedibilità per la quale l'orientamento prevalente non richiede il difensore), se ritenuto maggiormente conveniente, in quanto in mancanza il G.E. dovrà dichiarare improseguibile l'esecuzione individuale.



TRIBUNALE DI PAVIA

- **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
- **precisa** che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
- **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
- **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 14 ter, comma quattro, L. n. 3/2012.

Si comunichi al debitore e ai creditori.

Pavia, martedì 21 maggio 2024

Il giudice
Erminio Rizzi